

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 7 settembre 2005)

Relatore di maggioranza: MASSIMO BINCI

Relatore di minoranza: LUIGI VIVENTI

sulla proposta di legge n. 35

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 luglio 2005

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI INTERVENTI COFINANZIATI DAL FONDO EUROPEO
ORIENTAMENTO E GARANZIA AGRICOLA (FEOGA)

Nuova titolazione proposta dalla Commissione

"DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI INTERVENTI COFINANZIATI DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO
DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA (FEOGA)"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di leggi statali nei casi di indebito percepimento di aiuti cofinanziati dal Fondo europeo orientamento e garanzia agricola (FEOGA), relativamente agli interventi localizzati sul territorio regionale.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza della Regione, che introita i relativi proventi e vengono esercitate dalla struttura organizzativa individuata dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

Art. 2
(Procedimento)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), in quanto compatibili con la presente legge.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

1. La Regione svolge le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalle norme di leggi statali nei casi di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di interventi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

2. La Regione introita i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

Art. 2
(Procedimento)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), modificato dal d.lgs. 10 dicembre 2002, n. 305 (Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CEE n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422).

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).